



Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA COSAP

Allegato alla delibera CC nr. 032. del 26.11.2013

ARTICOLO 1 - Ambito e finalità del regolamento.

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che approva il presente Regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dal 1° gennaio 2007, disciplinando, altresì, i criteri di applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Dalla data sopra indicata, è abrogato il regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazioni di C.C. n° 26, 27 e 28 del 29/04/1994.
3. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, il modo e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
4. Con i termini suolo pubblico e spazio pubblico nel presente regolamento s'intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali è regolarmente custodita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
5. Nel presente regolamento con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottrae all'uso generale della collettività.
6. Non sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le Strade Statali e Provinciali situate all'Interno del territorio Comunale.

ARTICOLO 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 5, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione Comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione Comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine della scadenza, senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione stessa, ovvero oltre il termine della revoca o dell'estinzione.
4. L'occupante abusivo è soggetto, ai sensi dell'art. 20 commi 4° e 5° del D. Lgs. 285/92:
 - a) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 121,37 a € 485,47, e successive modificazioni e/o integrazioni, oltre alla sanzione relativa all'canone di occupazione
 - b) alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
 - c) nonché ai sensi del punto g) 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone dovuto, oltre al pagamento della tariffa. In caso di mancata osservazione dell'ordine di rimozione dell'opera abusiva si applica l'art. 24, comma 4 del presente regolamento,
 - d) in caso di mancata osservazione dell'ordine di rimozione dell'opera abusiva si applica l'art. 24, comma 4 del presente regolamento.

5. Resta, in ogni modo, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 3 - Domanda d'occupazione.

1. Chiunque intende occupare nel territorio Comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 5, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune contenente tutti i dati necessari al rilascio della medesima.

ARTICOLO 4 - Istruttoria della domanda e rilascio della concessione.

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere tutti gli elementi identificativi della concessione stessa.

ARTICOLO 5 - Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con recupero delle spese ed eventuali sanzioni amministrative a norma dell'art. 24, comma 4 del presente regolamento,
 - b) esibire su richiesta degli addetti della Polizia Municipale o della società di riscossione l'atto che legittima l'occupazione,
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione,
 - d) versare il canone alle scadenze previste.
2. La concessione viene rilasciata a titolo personale, non è quindi consentito il trasferimento a terzi o la sub concessione.

ARTICOLO 6 - Decadenza ed estinzione della concessione.

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia;
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ARTICOLO 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposto dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ARTICOLO 8 - Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate salvo pagamento anticipato del canone di occupazione
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ARTICOLO 9 - Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà lasciato in sanatoria, purché avvenga in anticipo il pagamento del canone.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ARTICOLO 10 - Commercio su aree pubbliche.

1. Le concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, nei mercati, sono effettuate previa dimostrazione di aver ottenuto l'assegnazione dell'autorizzazione Regionale che abilita a frequentare il mercato stesso o quant' altro richiesto dalla legge.
2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante veicoli in forma itinerante è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta può essere effettuata nelle pertinenze e sulla sede stradale comunale in posizioni il mezzo usato e l'afflusso degli acquirenti non costituiscano motivo di pericolo od intralcio per il traffico osservando le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
4. L'occupazione degli spazi pubblici, per il commercio in forma itinerante, è soggetta a concessione annuale ed alla corresponsione del canone forfettario.
5. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la tariffa per giorno o frazione di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base al mercato nel quale l'attività è esercitata.
6. Il canone permanente può essere corrisposto in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno; qualora la scadenza ricada in giorno festivo il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno feriale successivo.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

8. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma precedente, si applica la tariffa seguente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata.

9. Il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata.

Fiera o manifestazione	Canone giornaliero di occupazione per mq.	Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.	Tariffa complessiva per mq.
Altre iniziative	1,90	0,10	2.00

10. Le tende o simili, fisse o retrattili che siano, poste anche a copertura di banchi di vendita dei mercati, non sono assoggettate al canone di cui al presente Regolamento.

11. Per la determinazione del canone nelle occupazioni di spazio pubblico nell'area di mercato si conteggiano i mq. d'occupazione relativamente ai mezzi e ai banchi di vendita.

12. Per i mercati effettuati a giorno fisso settimanale il canone viene calcolato in relazione a 50 giorni all'anno.

ARTICOLO 11 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia d'occupazione sono indicate nell'apposita tabella (Allegato 1) al presente regolamento.

ARTICOLO 12 - Classificazione delle strade.

1. Al fine dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento (Allegato 2), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità del traffico veicolare e pedonale.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.

ARTICOLO 13 - Durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data d'inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie (Allegato 1).
3. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa intera per i primi 15 giorni di occupazione, oltre il 15 giorno, per i giorni successivi la tariffa è ridotta del 20%.

ARTICOLO 14 - Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell' occupazione.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le altre occupazioni del soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro almeno 50 centimetri, l'estensione della superficie per la determinazione del canone è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto aggettante nello spazio aereo.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari al € 0,65(+ istat) per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.

ARTICOLO 15 - Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari.

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.
2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.
3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'allegato 2, maggiorata del 20%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

ARTICOLO 16 - Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale.

1. Le concessioni permanenti per gli attraversamenti e l'uso delle sedi stradali e relative pertinenze con corsi d'acqua, condotte idriche, linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, teleriscaldamento, sia aeree che in cavo sotterraneo, teleferiche, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti ed opere, sovrappassi e sottopassi, sono accordate dal Comune alle condizioni previste dall'art. 25 del Codice della strada e con l'osservanza, per condutture, cavi e quant' altro relativo ai servizi ed attività da installarsi nel sottosuolo, della procedura di cui ai commi successivi.

2. Entro il mese di FEBBRAIO le direzioni di zona dei servizi ed attività di cui al precedente comma provvedono, previo invito trasmesso loro dall'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, ad inviare al medesimo ufficio, in quattro copie, il programma-progetto degli interventi nel sottosuolo delle aree stradali di competenza del Comune che si propongono di effettuare nell'anno successivo, indicando gli interventi previsti in ciascuna via o piazza, il periodo proposto e la durata di esecuzione dei lavori preventivata, le dimensioni della superficie di ciascuna sede stradale impegnata nelle opere di installazione, allacciamento, sostituzione o manutenzione e la definitiva maggior lunghezza dell'occupazione del sottosuolo per ogni via o piazza. Il programma è corredato da piante, in scala 1:2000, nelle quali sono indicati gli interventi da effettuarsi nelle sedi stradali nelle piante stesse comprese e l'esatta lunghezza delle nuove condutture, cavi, linee che si intende installare nelle sedi predette. A lavori compiuti le direzioni dei servizi suddetti confermeranno a l'ufficio comunale predetto, con una comunicazione formale, la corrispondenza delle condutture installate a quelle indicate nel programma-progetto.

3. Il responsabile dell'ufficio comunale, trasmette entro cinque giorni dal ricevimento, copia delle richieste e dei programmi-progetto ai servizi viabilità, circolazione e traffico, polizia municipale affinché siano dagli stessi istruiti sotto il profilo dell'ammissibilità delle opere progettate in relazione alle competenze di ciascun servizio.

4. Il responsabile dell'ufficio, indice, entro 20 giorni dall'invio delle richieste e delle documentazioni, una conferenza dei servizi di cui al precedente comma per predisporre un piano di coordinamento degli interventi che consenta la loro effettuazione, per ciascuna sede stradale, nello stesso periodo di tempo, tenendo conto della diversa durata e quindi estendendo il coordinamento anche a più aree adiacenti ma evitando - ed ove occorra vietando - che gli stessi siano eseguiti in tempi diversi. Il piano di coordinamento distribuisce gli interventi nel corso dell'anno considerando le diverse priorità ed evitando che le stesse sedi stradali siano impegnate dai lavori di collocamento delle condutture di una pluralità di servizi e rese inagibili per più di una volta all'anno. Il piano di coordinamento tiene conto della necessità di non effettuare interventi ordinari nel periodo di alta stagione turistica ed in quelli in cui si allestiscono e si tengono manifestazioni ed avvenimenti annualmente ricorrenti di particolare importanza.

5. Il piano di coordinamento dei programmi e progetti presentati è sottoposto alle aziende interessate in una apposita conferenza di servizi da tenersi entro 15 giorni da quella di cui al precedente comma nella quale il piano è adeguato alle esigenze dalle stesse prospettate purché non comportino l'esecuzione contemporanea dei lavori dei soggetti interessati sulla stessa sede stradale o nella zona adiacente, come previsto dal precedente comma.

6. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori e nella concessione per l'occupazione del sottosuolo sono definitivamente stabiliti i programmi e progetti coordinati di esecuzione dei lavori, il periodo di occupazione da parte di tutti i concessionari di ciascuna area stradale, gli accorgimenti da adottare per la utilizzazione, sia pure ridotta delle sedi stradali da parte degli abitanti, degli esercizi commerciali, studi professionali, attività artigianali, uffici pubblici e delle altre attività che dalle stesse hanno accesso.

7. Le aziende erogatrici di servizi, in conformità a quanto stabilito dai precedenti commi quinto e sesto, informano coloro che hanno presentato o potranno presentare richieste di allacciamenti per nuovi insediamenti o per quelli esistenti che ne sono privi, del periodo nel quale, secondo il programma coordinato, essi potranno essere effettuati. Soltanto in casi eccezionali, motivati e documentati, potrà essere consentita l'effettuazione dei lavori suddetti in deroga al programma coordinato.

8. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori sono stabilite le norme tecniche per il ripristino del suolo e delle pavimentazioni rimosse per l'installazione delle condutture, con i criteri più idonei per evitare successivi cedimenti per i quali, fino al termine di 1 anno dalla conclusione dei lavori, le aziende installatrici sono responsabili solidalmente dell'esito dei lavori eseguiti dalle stesse e dai loro appaltatori o concessionari. Tale responsabilità concerne sia le opere di tempestiva manutenzione e riparazione a perfetta regola d'arte, sia la responsabilità relativa a

danni a persone e cose che i cedimenti della sezione stradale non tempestivamente mantenuta o riparata per il periodo suddetto, possono provocare. Nel caso in cui le aziende responsabili non provvedano ad eseguire i predetti lavori, il Comune, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, con recupero mediante procedura coattiva.

9. Per quanto previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 28, primo comma, del Codice della strada e dell'art. 69 del relativo regolamento di attuazione, le cui modalità esecutive sono osservate dal Comune nei procedimenti sopra disciplinati.

10. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare le opere ed impianti realizzati in sede stradale dalle aziende di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 28, secondo comma, del Codice della strada.

11. Le concessioni temporanee per le occupazioni delle sedi ed aree stradali per la coordinata esecuzione dei lavori sono rilasciate dall'ufficio comunale competente, ai soggetti delegati dalle aziende di servizi od agli appaltatori dei lavori, designati con comunicazione formale dalle direzioni di zona delle aziende per le quali è realizzato il programma-progetto coordinato. Il concessionario provvede al pagamento del canone per la temporanea occupazione delle aree per la installazione dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori, salvo rivalsa nei confronti delle altre aziende interessate. Il titolare della concessione temporanea è responsabile dell'osservanza di quanto dispone l'art. 21 del Codice della strada e di tutti i danni eventualmente arrecati nella esecuzione dei lavori alla rete sotterranea dei servizi già esistenti ed ai terzi. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

12. Le aziende erogatrici di pubblici servizi entro il 30 giugno 2007 presentano al Comune, previo invito trasmesso loro dall'ufficio competente, la pianta generale aggiornata delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in scala 1 :2000, di beni del demanio e del patrimonio comunale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, corredata della natura ed utilizzazione dell'occupazione e della sua lunghezza per ciascuna frazione della rete e della superficie e utilizzazione per le altre occupazioni. Entro il 30 giugno 2007 le aziende predette devono dichiarare all'ufficio comunale competente, il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale. Entro i due mesi successivi le aziende sono tenute a comunicare all'ufficio comunale:

a) per ogni area di circolazione, il numero delle utenze installate in corrispondenza di ciascun numero civico;

b) l'elenco delle occupazioni permanenti di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi dall'azienda stessa forniti precisandone la localizzazione, l'utilizzazione e la superficie occupata, comprese le pertinenze.

ARTICOLO 17 - Accessi e passi carrabili.

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 5 e 7.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per il canone dei passi carrabili, ora indicati, vedi art. 18, comma 1.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui al punto 2) del precedente comma 4. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al successivo art. 18. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq., e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciata, ove richiesto, il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78) del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.

ARTICOLO 18 - Canoni per accessi e passi carrabili.

1. Per i passi carrabili di cui all'art. 17 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone.

ARTICOLO 19 – Agevolazioni.

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 20%.

2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente (superiore a 30 giorni) la tariffa è ridotta del 50%.

5. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta del 80%.

6. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte del 80%.

Articolo 20 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse

assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nelle ordinanze sindacali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

ARTICOLO 21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Le modalità di versamento del canone verranno stabilite con apposito atto del responsabile del servizio.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate semestrali, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.549,37, con il versamento della prima entro il 31 gennaio e della seconda entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima dell'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 20 comma 4, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono il versamento va' effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ARTICOLO 23 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/01/1998 n. 43.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ARTICOLO 24 – Sanzioni.

1. Per l'omessa o infedele denuncia si applica la sanzione nella misura minima di € 154,94.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone di concessione si applica la sanzione nella misura minima del 30%

3. Ogni altra violazione al presente regolamento è punita a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le altre disposizioni di legge.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese di rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva prevista dall'art. 23 del presente Regolamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi al tasso legale fino al pagamento.

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2007.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO		
CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	I ^ categoria	II^ categoria
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€ 3.00	€ 1,50
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico purché non vi siano appoggi al suolo	€ 2.40	€ 1.20
Occupazione con tende o simili	€ 2.10	€ 1.05
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (superiore ai 10 mq)	€ 0,41	€ 0,21
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,41	€ 0,21
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, fatte salve le occupazioni necessarie per la gestione in sicurezza dei cantieri per i quali il canone viene determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale previo parere della Commissione Edilizia	€ 1,50	€ 0,75
Occupazioni di carattere ricorrente(superiore a 30 giorni)	€ 1,50	€ 0,75

La tariffa è espressa in metri quadrati e/o metri lineari per giorno o frazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI		
CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	I ^ categoria	II^ categoria
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€ 25.00	€ 15.00
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico purché non vi siano appoggi al suolo	€ 20.00	€ 12.00
Occupazione con tende o simili	€ 17.50	€ 10.50
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	€ 25.00	€ 15.00
Occupazione passi carrai	esente	esente

La tariffa è espressa in metri quadrati e/o metri lineari per anno solare.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE PER IDENTIFICAZIONE PAGAMENTO COSAP

VIA	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
VIA A.DIAZ	tutta	
VIA A. MANZONI	tutta	
VIA A . VOLTA	tutta	
VIA BISBINO	tutta	
VIA C. BATTISTI	tutta	
VIA CASCINA RESTELLI	tutta	
CASCINA CASTIGLIONA		tutta
CONSORZIALE DETTA DI MOMBELLO		tutta
VIA D. ALIGHIERI	tutta	
VIA DEI TIGLI	tutta	
VIA DEL LAVORO		tutta
VIA DELLA FILANDA	tutta	
VIA DELLA LARASCA	tutta	
VIA DELLA PINETA	tutta	
VIA DELLE RIMEMBRANZE		tutta
VIA DON C. GNOCCHI	tutta	
VIA DON F. BOTTINELLI	tutta	
VIA DON G. MINZONI		tutta
VIA DON G. ROBBIATI	tutta	
VIA E. DUSE	tutta	
VIA E. FERMI	tutta	
VIA E. MONTALE	tutta	
VIA E. TOTI	tutta	
VIA EDISON	tutta	

VIA F. BARACCA	tutta	
VIA F. PETRARCA	tutta	
VIA G. CARDUCCI	tutta	
VIA G. LEOPARDI	tutta	
VIA G. MARCONI		tutta
VIA G. MAZZINI	tutta	
VIA G. PASCOLI	tutta	
VIA G. UNGARETTI	tutta	
VIA GIOVANNI XXIII	tutta	
VIA GIOVANNI PAOLO II	tutta	
VIA I MAGGIO	tutta	
VIA ISONZO	tutta	
VIA IV NOVEMBRE	tutta	
VIA L. CADORNA	tutta	
VIA LEONARDO DA VINCI	tutta	
VIA M. BIAGI	tutta	
VIA M. BUONARROTI	tutta	
VIA MONTE GENEROSO	tutta	
VIA MONTE GRAPPA	tutta	
VIA MONTE ROSA		tutta
VIA MONVISO	tutta	
VIA NASSYRIA	tutta	
VIA PAOLO VI	tutta	
PIAZZALE PIAVE	tutta	
VIA RAFFAELLO SANZIO	tutta	
CASCINA RESTA		tutta
VIA ROMA	tutta	
VIA SANTA CATERINA DA SIENA	tutta	
VIA S. D'ACQUISTO	tutta	

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	tutta	
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	tutta	
VIA SAN GIUSEPPE	tutta	
VIA S. PELLICO	tutta	
VIA SAN T. MORO	tutta	
PIAZZA SANT'ABBONDIO	tutta	
VICOLO SCALINI		tutta
VICOLO SCUOLE	tutta	
VIA STELVIO	tutta	
VIA STRA TERA	tutta	
VIA TAGLIAMENTO	tutta	
VIA TRENTO E TRIESTE	tutta	
VIA U. FOSCOLO	tutta	
CASCINA VELZA		tutta
PIAZZALE VITTORIO VENETO	tutta	
VIA XI FEBBRAIO	tutta	
VIA XXV APRILE	tutta	
VIA 2 GIUGNO	tutta	